

COMITATO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Linee di indirizzo sui principi ed i criteri pedagogici per la valutazione della proposta di servizi sperimentali

(articolo 14 comma 2 lettere a) e f) LR n. 20/2005 e articolo 31 comma 2 Regolamento DPREg. n. 230/2011)

Premessa: il principio di sostanzialità pedagogica

Il sistema integrato dei servizi educativi della prima infanzia disegnato dalla Legge regionale n. 20 del 18/08/2005 appare particolarmente articolato e completo, anche rispetto a quanto previsto in altri quadri regionali. Ciò risulta da un preciso intendimento della legge, laddove tra le finalità della stessa viene indicato che “al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti dalle bambine e dai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediate la valorizzazione dei servizi esistenti e l’ampliamento dell’offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi” (Art. 1, c. 1 LR n. 20/2005).

Tali servizi, oltre che articolati per tipologia, nel relativo regolamento appaiono ben definiti e giustificati sotto il profilo pedagogico, ben rispondendo agli intendimenti di promozione educativa e di tutela dell’infanzia.

Nello stabilire le linee di indirizzo ed i criteri pedagogici per la valutazione della proposta di servizi sperimentali, il Comitato di coordinamento pedagogico premette, esprimendolo secondo il proprio ambito di competenza, quanto implicato nella legge e nel Regolamento (rispettivamente, Art. 5 c. 2 e Art. 31 c. 1): se nella richiesta di sperimentazione di un nuovo servizio la descrizione dello stesso dovesse evidenziare una sua non significativa diversificazione rispetto all’offerta pedagogica rappresentata dai servizi già codificati dalla LR n. 20/2005 e dal relativo Regolamento, la valutazione della richiesta dovrebbe essere negativa, ed esso dovrebbe ricadere nella fattispecie dei servizi già previsti (ossia nel servizio più prossimo rispetto alla propria descrizione), adeguandosi per tutto ciò che il Regolamento prevede sotto il profilo dei requisiti organizzativi e strutturali e dei principi e criteri pedagogici.

Con ciò il Comitato di coordinamento pedagogico avanza il principio secondo il quale un servizio riconducibile ad una tipologia già codificata all’interno del sistema educativo integrato e che da essa differisce solamente per aspetti marginali o per specifici elementi aggiuntivi, dal punto di vista pedagogico non rappresenta un’offerta sostanzialmente diversa tale da giustificare un regime di sperimentabilità.

Tale principio (che per sintesi potremmo definire di *sostanzialità pedagogica*, e che afferma che l’impianto logico e giustificativo di carattere pedagogico di un servizio non viene meno in seguito a modificazioni organizzative e strutturali marginali e parziali), intende tutelare lo spirito stesso della legge, laddove il sistema educativo integrato è pensato quale giusto equilibrio tra flessibilità e apertura dell’offerta educativa, da un lato, e garanzia di tutela (strutturale, organizzativa, normativa, igienico-sanitaria e pedagogica), dall’altro. L’accesso ad un regime di sperimentabilità per il semplice tramite della modifica di aspetti marginali o dell’aggiunta di specifici e circoscritti elementi a servizi già identificati nella legge, rappresenterebbe in tutta evidenza un pericolo per ciò che il sistema educativo integrato intende promuovere e tutelare.

Resta assunto che quanto sinora esposto deve essere coniugato con l’altro requisito che la LR n. 20/2005 ed il Regolamento prevedono per l’accesso al regime di sperimentabilità, ossia che il servizio vada a rispondere a “specifiche esigenze presenti sul territorio” (Art. 5 c. 1 del Regolamento), “anche in rapporto all’offerta di servizi esistenti nel territorio di riferimento” (Art. 31 c. 1 lett. A del Regolamento).

Principi pedagogici e linee di indirizzo per la sperimentazione

Premesso tale principio, il Comitato di coordinamento pedagogico individua i seguenti principi pedagogici per la valutazione della proposta di servizi sperimentali, evincendoli da quanto espresso nella LR n. 20/2005, dal relativo Regolamento, nonché dalla storia e dalle direttrici evolutive del sistema educativo integrato:

1. Principio di corrispondenza.

Il Progetto pedagogico ed il relativo impianto attuativo del servizio devono corrispondere alle finalità del sistema educativo integrato di cui ambiscono far parte, ossia debbono ispirarsi “ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche” (LR n. 20/2005, Art 1 c. 1).

2. Principio del primato educativo del servizio

Così come è previsto per i servizi già identificati nel sistema educativo integrato, il servizio deve connotarsi per avere un carattere primariamente educativo, benché, come è ovvio e necessario, esso utilmente possa avere anche un carattere d'altro genere, come, ad esempio, sociale, ludico, culturale o artistico. Ciò significa che la connotazione educativa del servizio non deve essere né accessoria né secondaria, ma deve caratterizzare primariamente e sostanzialmente la natura del servizio.

3. Principio della centralità del bambino

Sebbene il bambino non possa essere assunto in senso puramente astratto e avulso da ogni contesto, ma debba essere sempre considerato a partire dal rapporto primario intessuto nel proprio sistema familiare, il Progetto educativo ed il relativo impianto attuativo del servizio deve porre al proprio centro (e al proprio corrispettivo di senso e di fine) il bambino. È tale centralità che comporta l'assunzione (in termini consecutivi e di necessaria implicazione) del suo sistema familiare (bambino → sistema familiare).

Non è accettabile invece l'affermazione di un'implicazione inversa, poiché mutando il rapporto di implicazione degli elementi muta il risultato. Un servizio che pone al proprio centro un elemento diverso dal soggetto bambino (ad esempio, un bisogno genitoriale), non può così affermare che l'azione su un elemento familiare corrisponde ad un'azione equivalente sul bambino, per il solo fatto che egli è parte di tale sistema. Ovviamente, tale rapporto logico inverso rispetto a quello enunciato (sistema familiare → bambino) può avere una sua legittimità e utilità (e, in termini generali, è anche necessario in un complessivo quadro sociale), ma pone il servizio su un altro piano rispetto a quello dei servizi per la prima infanzia, pur dovendo obbligatoriamente rispondere ai requisiti stabiliti nel Regolamento.

4. Principio dell'inclusività

L'impianto pedagogico e attuativo del servizio deve essere volto a favorire l'inclusione dei bambine e dei bambini, nell'integrazione positiva delle differenze (caratteriali, personali, culturali, linguistiche, religiose, evolutive eccetera) di cui essi sono portatori e generatori. In tal senso, il servizio non può porsi in termini discriminanti e svalutativi delle singolarità dei bambini e della loro appartenenza familiare, sociale e culturale.

5. Principio di deontologia e professionalità educativa

La portata dell'azione educativa, nonché la sua particolare rilevanza nel periodo della prima infanzia, e delle implicazioni proprie di ogni servizio verso la famiglia e la comunità sono tali da richiedere che per l'esercizio di tale funzione il pieno possesso dei requisiti deontologici e professionali da parte degli operatori educativi. La determinazione dei requisiti formativi e dei titoli di studio per il personale che soddisfano tale principio, può

essere fatta parametrando su quelli del Regolamento relativi al personale previsto nel servizio più prossimo a quello candidato alla sperimentazione.

6. Principio della collegialità educativa

Per quanto affermato nel precedente principio, l'azione educativa nel quadro del suo fondamento pedagogico, implica una responsabilità individuale che per essere esercitata appieno abbisogna di uno strutturato spazio collegiale. La relazione educativa in contesto professionale non può essere mai autoreferenziale, ma al contrario necessita di essere progettata, sostenuta e valutata in un contesto collegiale che tipicamente assume la forma dell'equipe educativa e che normalmente include una figura di coordinamento/supervisione.

Inoltre, il principio della collegialità educativa deve essere inteso in senso estensivo, laddove mira ad includere e condividere, per quanto possibile, le funzioni e le responsabilità educative del sistema familiare del bambino, ossia in primo luogo dei suoi genitori (seppur, evidentemente, nella distinzione dei ruoli e delle reciproche autonomie).

Oltre ai 6 principi sopra illustrati, il Comitato di coordinamento pedagogico indica, come linea di indirizzo, ciò che deve essere inteso per sperimentazione, per sperimentazione di un nuovo servizio educativo per la prima infanzia, ed i processi di definizione e monitoraggio necessariamente implicati.

La sperimentazione in prospettiva pedagogica

Per sperimentazione, in prospettiva pedagogica, si deve intendere un cambiamento intenzionale e documentato di una situazione educativa, per superare ostacoli pratici e raggiungere gli scopi educativi del servizio.

Vanno poste due idee guida per la definizione di sperimentazione:

- nel campo educativo, il focus dell'analisi e della sperimentazione sono *situazioni problematiche*, ovvero delle incongruenze/tensioni tra persone, eventi, contesti, anziché singole entità. Ad esempio, non è una persona in sé che è un problema, ma la relazione tra una persona e un contesto, che crea tensioni o problemi o incongruenze.
- la sperimentazione dovrebbe condurre all'elaborazione di una strategia di soluzione per risolvere situazioni problematiche. Il risultato sarà una modifica di alcune condizioni rilevanti della situazione problematica e quindi un cambiamento nell'offerta di servizio.

Benché la temporalità nelle fasi della sperimentazioni possa essere nella pratica non lineare (e, spesso, utilmente ricorsiva), in questa sede è bene evidenziare le fasi implicate da un punto di vista logico nella sperimentazione. Quanto segue ha quindi una funzione di 'struttura' logica che aiuta il soggetto gestore nell'elaborazione e nella definizione e conduzione della sperimentazione di un nuovo servizio e successivamente nella elaborazione del resoconto.

- a) Identificazione del problema: qual è la situazione problematica? è di natura situata: una relazione tra persone, situazioni, oggetti, eventi.
- b) Obiettivi della sperimentazione: cosa si intende fare, per ottenere quali cambiamenti? Devono essere formulati in maniera esplicita, non devono essere confusi con gli obiettivi generali di altri servizi.
- c) Sviluppo della strategia di intervento: Qual è la strategia? Vanno indicati: materiali di intervento, la procedura (come si agisce), la temporalità, la documentazione (cosa si intende documentare, come si intende documentare, con quali strumenti di raccolta dati); preparazione degli strumenti di documentazione (osservazioni strutturate/naturalistiche, diari, note sul campo; interviste, registrazioni)

- d) Documentazione e analisi della sperimentazione: durante la sperimentazione si conduce la raccolta dei dati secondo i criteri previsti dalla documentazione. Sulla base dei materiali raccolti, va ricostruita la natura della situazione problematica e le strategie di soluzione applicate. I materiali documentali sono citati a integrazione e chiarimento dell'analisi e occorre attenzione per non scartare elementi documentali problematici e preferire solo quelli favorevoli a una data interpretazione. Pertanto è importante indicare non soltanto gli elementi positivi, ma anche le criticità, su cui si sta lavorando e come vengono comprese. Infine, va definito il modo in cui il servizio si è ri-organizzato per superare la situazione problematica.

Una sperimentazione può seguire più cicli, in cui a un primo ciclo di identificazione del problema - progettazione – sperimentazione – documentazione possono seguirne altri man mano che il problema è ulteriormente precisato.

Sperimentazione come 'creazione' di un nuovo Servizio

Sulla base delle linee di indirizzo e sui criteri pedagogici e su una definizione articolata del costruito di sperimentazione precedentemente illustrati, di seguito viene proposto uno schema interpretativo per la valutazione dei requisiti utili che di un servizio candidato devono essere esaminati per la concessione, o meno, di un regime di sperimentabilità, così come previsto dalla LR n. 20/2005 e dal relativo Regolamento.

Area d'analisi	Riferimenti ai principi pedagogici	Domande chiave	Analisi progetto
Significato del servizio	Premessa (principio di sostanzialità pedagogica)	- per quali aspetti il servizio differisce da quelli già codificati? - A quale specifica domanda del territorio il servizio risponde? - Esistono nel territorio altri servizi in grado di rispondere alla medesima domanda?	
Finalità e obiettivi del servizio	1, 2, 3	- Quali finalità educative per i bambini assume il servizio? - In quali obiettivi esse si vanno a specificare	
Organizzazione	5, 6	- Funzioni (cosa fanno gli educatori/trici?) - Competenze (quali percorsi di formazione?)	
Ambienti	3, 4	- Strutturali (attrezzature, spazi fisici) - Sociali (come sono organizzati gli spazi vissuti)	
Attività	3, 4	- quali attività sono presenti? - Come sono orientate agli obiettivi e finalità del servizio? - Come coinvolgono i bambini? - come coinvolgono le	

		educatrici/tori?	
Tempi	3, 4	- durata (è commisurata alle finalità e agli obiettivi della sperimentazione?) - scansione (progettazione, programmazione)	
Documentazione	4, 5, 6	Come si raccolgono le informazioni e i dati relativi al servizio e alle sue attività? - come è organizzata la sua raccolta e archiviazione? - come viene utilizzata? - a chi viene resa fruibile (operatori, responsabili amministrativi, famiglie...)	

Rimane inteso che, come anche previsto dall'Art. 31 c. 6 del Regolamento, il servizio sperimentale, dopo la scadenza del termine massimo di 3 anni di sperimentazione, può presentare un nuovo progetto di sperimentazione solo se esso non abbia un contenuto analogo o simile a quello già approvato, attivato ed esaurito. Diversamente, il servizio potrà continuare – previa presentazione di SCIA - solo se rientra in una tipologia di servizio “ordinaria” prevista dal Regolamento (il quale, in prospettiva, potrebbe accogliere il buon esito della sperimentazione conclusa disciplinando un nuovo tipo di servizio del sistema integrato che corrisponde a quello che è stato oggetto di sperimentazione).